



INDICE

Art. 1 – Indizione	p. 2
Art. 2 – Tipologia delle borse messe a bando	p. 3
Art. 3 – Requisiti di ammissione	p. 4
Art. 4 – Titolo accademico conseguito all'estero	p. 4
Art. 5 – Domanda di partecipazione	p. 5
Art. 6 – Indicazioni relative al progetto di ricerca	p. 6
Art. 7 – Modalità di ammissione e valutazione	p. 6
Art. 8 – Prova orale	p. 6
Art. 9 – Commissioni giudicatrici	p. 7
Art. 10 – Calendario delle prove ed esito del concorso	p. 7
Art. 11 – Ammissione ai corsi e assegnazione dei posti ai candidati	p. 7
Art. 12 – Iscrizione ai corsi	p. 7
Art. 13 – Tassa regionale per l'accesso e la frequenza dei corsi	p. 8
Art. 14 – Frequenza e obblighi dei dottorandi	p. 8
Art. 15 – Borse di studio	p. 8
Art. 16 – Revoca delle borse di studio	p. 9
Art. 17 – Conseguimento del titolo	p. 9
Art. 18 – Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni	p. 9
Art. 19 – Trattamento dei dati personali	p. 10
Art. 20 – Pubblicità	p. 10
Art. 21 – Responsabile del procedimento	p. 10
Art. 22 – Disposizioni finali	p. 10

Art. 1
INDIZIONE

1. In attuazione dei Decreti Ministeriali n. 629 e 630 del 24 aprile 2024 che, con finanziamento dell'Unione europea e dell'iniziativa NextGeneration EU, hanno previsto l'assegnazione di risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per borse di dottorato, l'Università degli Studi di Firenze indice una selezione per ulteriori **41 borse di dottorato**, XL ciclo, per i corsi e secondo la ripartizione di seguito indicati.

AREA	CORSO DI DOTTORATO	629 I.3.4 transizioni digitali e ambientali	629 I.4.1 generici ricerca PNRR	629 I.4.1 PA	629 I.4.1 Patrimonio culturale	630 I.3.3 innovativi
biomedica	Area del Farmaco e Trattamenti Innovativi					1
	Dottorato Toscano di Neuroscienze	1				1
	Scienze Biomediche					3
scientifica	Biologia Evoluzionistica ed Ecologia			1		1
	Fisica e Astronomia					2
	International Doctorate in Atomic and Molecular Photonics					1
	International Doctorate in Structural Biology					1
	Matematica, Informatica, Statistica					3
	Scienze Chimiche					2
scienze sociali	Development Economics and Local System			1		
	Mutamento Sociale e Politico			1		
	Scienze Giuridiche			1		1
	Social Sciences for Sustainability and Wellbeing		1			2
tecnologica	Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale					1
	Gestione sostenibile delle risorse agrarie, forestali e alimentari					1
	Ingegneria dell'Informazione					2
	Ingegneria Industriale					4
	International Doctorate in Civil and Environmental Engineering					1
	Scienze Agrarie e Ambientali					2
	Smart Computing					1
	Sostenibilità e innovazione per il progetto dell'ambiente costruito e del sistema prodotto					1
	Urban Future Studies					1
umanistica	Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica			1		1
	Lingue, letterature e culture comparate					1
		1	1	5		34



2. Il numero delle borse potrà essere aumentato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con apposito provvedimento a seguito di riallocazione di ulteriori risorse PNRR all'Ateneo. Di tale incremento sarà data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12670.html>; non saranno, comunque riaperti i termini per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del D.M. n. 226/2021, i corsi di Dottorato possono essere attivati previo accreditamento o verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MUR. I vincitori pertanto potranno immatricolarsi solo a seguito dell'esito positivo di tale verifica.

Art. 2

TIPOLOGIA DELLE BORSE MESSE A BANDO

1. Le borse di dottorato sono attivate nell'ambito dei temi vincolati e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui ai citati decreti 629 e 630.
2. Le borse di dottorato ai sensi del [D.M. 629/2024](#) sono relative alla Missione 4, componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale" e sono volte alla realizzazione di progetti legati alle seguenti tematiche:
 - transizione digitale e ambientale
 - ricerca PNRR
 - pubblica Amministrazione
 - patrimonio culturale
3. Le borse di dottorato ai sensi del [D.M. 630/2024](#) sono relative alle azioni della Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" e sono cofinanziate da imprese per la realizzazione di percorsi di dottorato innovativi al fine di soddisfare i fabbisogni di ricerca e innovazione.
4. Sono previsti solo posti con borsa e con specifica tematica di ricerca, la borsa dovrà essere usufruita fin dall'inizio e per l'intero periodo formativo di durata triennale, il percorso di dottorato si intende automaticamente concluso in caso di rinuncia alla borsa. Non sono previste ammissioni in sovrannumero.
5. Per tutte le borse è previsto un periodo di studio e di ricerca all'estero, ulteriori adempimenti, ivi compresi periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni o altri enti e gli elementi di dettaglio di ogni singola borsa, sono indicati nell'Allegato 2 "Schede borse".
6. La durata del percorso di dottorato è di tre anni, l'inizio è previsto per il 1° novembre 2024, salvo tempistiche diverse dettate da MUR e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR per la verifica dell'ammissibilità al sostegno e della coerenza dei progetti di ricerca assegnati. L'attribuzione definitiva è, pertanto, da considerarsi sotto condizione della positiva verifica di ammissibilità all'assegnazione del finanziamento ministeriale. Le attività saranno comunque avviate entro il 13 dicembre 2024.
7. La presentazione della domanda di ammissione, secondo le procedure di cui all'art. 5, comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme contenute nel presente bando e nei decreti ministeriali richiamati.
8. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente bando verranno inviate tramite e-mail. A tal fine verrà utilizzato l'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
9. L'uso, nel presente bando, del genere maschile non ha alcun carattere discriminatorio ma, inteso come genere neutro, risponde solo ad esigenze di più immediata comunicazione.



Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
 - titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - titolo accademico conseguito presso Università straniere equiparabile al titolo italiano richiesto per l'accesso.
2. Possono altresì presentare domanda coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro il 31 ottobre 2024. In tal caso, il candidato è ammesso al concorso con riserva, ed è suo onere inviare tempestivamente autocertificazione del sopravvenuto possesso del titolo di studio all'Ufficio Dottorato (dottorato@unifi.it). La mancata presentazione della suddetta autocertificazione comporta l'esclusione dal concorso.
3. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato. Comporta esclusione dal concorso, altresì, il mancato possesso del titolo di studio così come declinato nei commi precedenti.
4. Comporta esclusione dal concorso, altresì, il mancato possesso del titolo di studio così come declinato nei commi precedenti.

Art. 4

TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese, anche a cura e sotto la loro responsabilità. Tali candidati sono ammessi al concorso con riserva e saranno esclusi dal concorso, ovvero, in caso di suo superamento, dal corso di dottorato di ricerca a cui sono iscritti qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato.
2. Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare a un titolo accademico italiano di secondo livello. L'idoneità del titolo estero, qualora non già riconosciuta ai sensi della normativa vigente, viene accertata dalla Commissione di ammissione al dottorato nel rispetto della normativa in materia vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Qualora il titolo conseguito all'estero non sia idoneo all'accesso al dottorato il candidato è escluso dal concorso.
3. Entro l'inizio dei corsi devono essere comunque consegnati all'Ufficio Dottorato, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in alternativa potrà essere presentato l'[Attestato di comparabilità e verifica del titolo universitario estero](#) rilasciato dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell'Unione Europea è sufficiente il *diploma supplement*.
4. Ai fini dell'ingresso in Italia, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero dovranno registrarsi sul portale [University](#) e richiedere un visto d'ingresso (visto post-laurea tipo D) all'Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio.



Art. 5

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura online all'indirizzo: sol.unifi.it/domdottpnrr/login.jsp a partire dal giorno 12 giugno 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 luglio 2024.
2. Il candidato deve:
 - collegarsi al sito sol.unifi.it/domdottpnrr/login.jsp;
 - registrarsi inserendo i dati richiesti;
 - selezionare il dottorato prescelto e la/e borsa/e per la/e quale/i intende concorrere;
 - procedere alla compilazione della domanda online secondo quanto indicato nelle varie schermate;
 - allegare:
 - a) copia di un documento di identità;
 - b) **per i titoli di studio conseguiti in Italia:** [autocertificazione](#) datata e firmata, (laurea triennale e specialistica/magistrale o ciclo unico), con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea;
per i titoli conseguiti all'estero: copia del titolo posseduto (di primo e secondo livello) con elenco esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea;
 - c) **curriculum vitae**;
 - d) **progetto di ricerca** (in formato .pdf) con indicazione della borsa per la quale si intende concorrere;
 - e) elenco eventuali pubblicazioni ed ulteriori titoli.
 - effettuare il pagamento del contributo, non rimborsabile, di € 30,00. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del bando, successivamente alla chiusura della domanda e secondo le indicazioni della procedura on-line.
3. La restituzione del contributo non è ammessa in nessun caso. Il candidato sarà considerato regolarmente iscritto e quindi ammesso al concorso solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.
4. Per i corsi che prevedono lo svolgimento della prova orale in presenza, il candidato può optare per lo svolgimento in videoconferenza. L'opzione è consentita solo all'atto di presentazione della domanda.
5. La domanda di ammissione può essere presentata per ogni corso di dottorato indicato nell'Allegato 2. Qualora il candidato intenda concorrere per diversi corsi di dottorato dovrà presentare distinte domande e corrispondere per ognuna il relativo contributo.
6. All'interno dello stesso corso di dottorato il candidato può selezionare una o più borse per cui concorrere, **allegando per ciascuna un distinto progetto di ricerca**.
7. I candidati con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la documentazione specialistica attestante la disabilità o il DSA e specificare l'eventuale ausilio necessario.
8. La domanda di ammissione online, una volta "chiusa", non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore documentazione, il candidato potrà, eventualmente, entro i termini di scadenza del bando, presentare una nuova domanda previa richiesta di annullamento della precedente.
9. È interesse dei candidati completare la domanda di partecipazione al concorso, incluso il pagamento del contributo di ammissione, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza. Saranno considerate valide le domande la cui procedura online risulti chiusa entro le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2024 e i pagamenti effettuati entro le ore 23:59 dello stesso giorno. È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.



Art. 6

INDICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA

1. Il progetto di ricerca redatto in lingua italiana o inglese, di **massimo 10.000 caratteri** (inclusi: spazi, abstract, bibliografia e note) potrà contenere fino a tre immagini esplicative. Il progetto dovrà vertere obbligatoriamente sulla tematica scelta, esplicitata nell'Allegato 2 e dovrà comprendere:
 - abstract (massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi),
 - stato dell'arte e contestualizzazione della tematica,
 - metodologie,
 - risultati attesi,
 - bibliografia.
2. Nel caso il candidato intenda concorrere per più borse dovrà **allegare distinti progetti di ricerca indicando con chiarezza per ciascuno la borsa di riferimento. I progetti di ricerca dovranno essere in formato .pdf e riuniti in un unico archivio .zip.**

Art. 7

MODALITÀ DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE

1. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli e del progetto di ricerca e successiva prova orale in presenza o tramite videoconferenza, utilizzando gli applicativi telematici più diffusi. Le schede di cui all'Allegato 2 riportano, per ciascuno dei Corsi, le modalità di svolgimento della prova, in presenza o in videoconferenza e ogni indicazione utile ai fini dell'ammissione.
2. La Commissione effettua una prima verifica circa la coerenza del progetto presentato e può non ammettere alla prova orale il candidato che ha presentato un progetto assolutamente non coerente con la tematica della borsa.
3. La prova orale può essere sostenuta in una delle lingue straniere eventualmente indicate in corrispondenza della scheda della borsa di cui all'Allegato 2 e può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri.
4. Modalità di valutazione:

VALUTAZIONE TITOLI	max 30/100	- percorso formativo universitario (max 20 punti) - eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca (max 7 punti) - eventuali pubblicazioni scientifiche (max 3 punti)
PROGETTO DI RICERCA	max 30/100	saranno valutati gli aspetti relativi alla esaustività dei contenuti rispetto alla tematica della borsa, alla chiarezza espositiva, alla fattibilità, al rigore metodologico e all'aggiornamento bibliografico sullo stato dell'arte
PROVA ORALE	max 40/100	- discussione del progetto (max 35 punti - max 40 se non è prevista la verifica della lingua) - verifica lingua, ove prevista (max 5 punti) la prova orale verterà sugli argomenti relativi al tema oggetto del progetto di ricerca presentato e sarà finalizzato anche alla verifica delle conoscenze scientifiche, dell'attitudine alla ricerca e della disponibilità a svolgere esperienze all'estero del candidato
L'IDONEITÀ È CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO MINIMO DI 65/100 di cui almeno 20/100 CONSEGUITI ALLA PROVA ORALE		

Art. 8

PROVA ORALE

1. I candidati ai corsi di dottorato che prevedono lo svolgimento della prova orale in videoconferenza e coloro che intendono usufruire di questa possibilità avendolo esplicitato nella domanda on-line, devono garantire l'uso di una webcam per consentire alla Commissione giudicatrice l'identificazione e la visualizzazione durante la prova. La Commissione invierà il link di collegamento per lo svolgimento della prova orale.



2. Nel giorno e nell'orario stabilito per la prova il candidato deve risultare reperibile al contatto fornito ed è tenuto ad identificarsi prima che la prova orale abbia inizio, esibendo un valido documento d'identità.
3. La mancata presentazione, sia in presenza che in collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
4. Qualora durante lo svolgimento della prova orale in videoconferenza si verificassero problemi tecnici di connessione, se il problema riguarda uno o più commissari, la prova è rinviata d'ufficio ad altra data, se il problema riguarda il candidato, la Commissione può, motivatamente, rinviare la prova ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.

Art. 9

COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni per l'ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dalla Rettrice, su proposta del Collegio dei Docenti competente, ai sensi del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca](#).
2. La composizione delle Commissioni è consultabile sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/p12670.html>.
3. Al termine della prova orale le Commissioni stilano le graduatorie e trasmettono i verbali delle loro sedute alla Rettrice che provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti.

Art. 10

CALENDARIO DELLE PROVE ED ESITO DEL CONCORSO

1. Le date della prova orale per ciascuna borsa sono indicate nelle schede di ciascun corso (Allegato 2).
2. Le graduatorie di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, saranno pubblicate all'indirizzo: <https://www.unifi.it/p12670.html>. Le graduatorie finali indicheranno i dati relativi al nome, al cognome e al punteggio ottenuto.

Art. 11

AMMISSIONE AI CORSI E ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di ciascuna graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare l'opzione per una sola di esse.
2. I vincitori riceveranno indicazioni sulle modalità e i termini, da intendersi come perentori, per l'accettazione o la rinuncia al posto. Le indicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di partecipazione al concorso. La mancata risposta entro i termini previsti comporta decadenza dal posto, in tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 12

ISCRIZIONE AI CORSI

1. Coloro che hanno accettato il posto riceveranno comunicazione con le informazioni e la modulistica necessari ai fini dell'immatricolazione. La procedura di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale e della marca da bollo, secondo le istruzioni pubblicate sul sito di ateneo (www.unifi.it/p63033.html).
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero, in caso di accettazione del posto, dovranno, inoltre, registrarsi sul portale [University](#) e richiedere un visto d'ingresso (visto post-laurea tipo D) all'Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio.



Art. 13

TASSA REGIONALE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo (16 euro) e della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo, salvo diversa determinazione della Regione Toscana, è stabilito in 140,00 euro.
2. Non sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio:
 - i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario
 - gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'inabilità pari o superiore al 66%;
 - gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 629).
3. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento della tassa regionale.

Art. 14

FREQUENZA E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca. In particolare, ogni dottorando ha l'obbligo di acquisire, nel corso del triennio, almeno sei crediti formativi frequentando corsi di approfondimento ad hoc relativi alle cd. "competenze trasversali".
2. In aggiunta agli obblighi previsti per i dottorandi dal [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca](#) in materia di dottorati di ricerca, i dottorandi assegnatari delle borse di cui al presente bando devono:
 - produrre un report semestrale recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte;
 - effettuare un periodo di studio e ricerca all'estero così come definito per le singole borse all'Allegato 2;
 - effettuare, un periodo di studio e ricerca in impresa, centro di ricerca, pubblica amministrazione o ente così come definito, se previsto, per le singole borse all'Allegato 2. I periodi di studio e ricerca all'estero o presso imprese, centri di ricerca, pubblica amministrazione o altro ente sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti;
 - garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
3. Per ogni ulteriore aspetto relativo allo svolgimento del dottorato si rinvia al regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Art. 15

BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio sono assegnate come specificato all'art. 11.
2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica più svantaggiata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159, sulla base dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.



3. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dalla data della rinuncia.
4. L'importo annuale della borsa di studio è di € 16.243,00 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente). Importi diversi, ove previsti, sono indicati nella scheda dei singoli corsi.
5. L'importo della borsa è maggiorato del 50 per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto complessivo di diciotto mesi per i dottorandi in co-tutela con soggetti esteri o per corsi di dottorato attivati in convenzione o consorzio.
6. Per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero è, inoltre, assicurato al dottorando un *budget* nella misura del 10 per cento rispetto all'importo della borsa.
7. Le borse di studio co-finanziate da imprese sono attribuite ai candidati fatto salvo il buon fine dell'assegnazione all'Ateneo delle rispettive risorse finanziarie e delle convenzioni tra l'Ateneo e gli enti finanziatori.
8. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.
9. L'Università potrebbe non essere in grado di erogare la borsa di studio a studenti provenienti da paesi soggetti a restrizioni ("embargo") fino all'ottenimento del permesso di soggiorno.

Art. 16

REVOCA DELLE BORSE DI STUDIO

1. È prevista la revoca della borsa di studio nei casi di:
 - realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR;
 - mancato svolgimento del periodo minimo previsto di studio e ricerca in impresa o all'estero.
2. Nei casi di revoca della borsa di studio, ovvero nel caso di mancato completamento del periodo semestrale oggetto dell'obbligo di rendicontazione nei confronti del MUR, l'Università potrà rivalersi sul dottorando per la restituzione degli importi percepiti.

Art. 17

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale di cui all'art. 27 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato, in versione elettronica, nell'apposito archivio informatico dell'Ateneo ([FLORE](#)).

Art. 18

PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al [Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario](#) ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano



le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.

3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.

Art. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation (GDPR).
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Per maggiori dettagli visionare il link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11360.html>.

Art. 20

PUBBLICITÀ

1. Il bando è pubblicato, tramite avviso, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami - e, per l'intero, sull'Albo di Ateneo e alla pagina <https://www.unifi.it/p12670.html>.
2. È inoltre pubblicizzato sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.

Art. 21

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l'Area Servizi alla Didattica – Unità di processo "Offerta formativa e qualità dei corsi di studio" - Dottorato, piazza San Marco 4, 50121 Firenze.
2. Informazioni e chiarimenti sulla presentazione della domanda possono essere rivolti all'indirizzo e-mail dottorato@unifi.it oppure telefonicamente ai seguenti numeri 055 2757 668 - 681 - 309 dal lunedì al venerdì, in orario 10:00-13:00 e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00.
3. La Responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica, dott.ssa Maria Orfeo.

Art. 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli atti concorsuali sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca](#) e alle disposizioni normative citate nella parte introduttiva del Decreto di indizione ivi compresi i decreti [629](#) e [630](#).
3. L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove indette con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.